

Sanatoria 2012- La road map			
cronologia		normativa	Note
Prima del <b>31 dicembre 2011</b>	L'immigrato è in Italia (anche in modo irregolare) e lascia traccia di questa sua presenza in un atto pubblico (visto di ingresso, titolo di soggiorno scaduto, tessera sanitaria Stp, decreto di espulsione amministrativa, ecc.)	Art. 5 co. 1 D.lgs 109/2012  Art. 1 Decreto Interministeriale	Il lavoratore straniero irregolare deve essere presente nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011 (quindi anche da prima).  <i>Il documento pubblico di presenza in Italia è indispensabile per ottenere la regolarizzazione.</i>
Almeno dal <b>maggio 2012</b> (ma anche da prima)	L'immigrato, lavora come dipendente presso un'azienda a tempo pieno oppure come collaboratore domestico (in questo caso anche a part-time)	Art. 5 co. 1 D.lgs 109/2012  Art.1 Decreto Interministeriale	Il rapporto di lavoro continuativo deve essere in corso da almeno tre mesi prima della entrata in vigore della legge (9 agosto 2012)  <i>Per sanare questo periodo di lavoro il datore di lavoro deve pagare il regolare stipendio al lavoratore ed i relativi importi fiscali e previdenziali. Almeno per 6 (sei) mesi.</i>
<b>Dal 15 settembre al 15 ottobre 2012</b>	Il datore di lavoro presenta la domanda di emersione di lavoro irregolare. Deve disporre di un reddito minimo: a) azienda: fatturato 30.000 euro b) datore di lavoro domestico - single: 20.000 euro - con famiglia: 27.000 euro - non autosufficiente: nessun minimo <i>(Reddito per regolarizzare 1 lavoratore)</i>	Art. 5 co. 1 D.lgs 109/2012  Art. 3 Decreto Interministeriale	La domanda va presentata in via telematica.  Prima della domanda si deve aver pagato il contributo forfettario di 1.000 euro (mille) per ogni lavoratore che si vuole regolarizzare.  Nel calcolo del reddito disponibile si può conteggiare quello dei familiari anche non conviventi  <i>Il contributo forfettario può essere pagato dal 7 settembre tramite apposito Modello F24.</i>
Dalla presentazione della domanda di regolarizzazione <b>fino alla convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione</b>	Il rapporto di lavoro prosegue  Datore di lavoro e lavoratore sono "immuni" da procedimenti amministrativi e penali.	Art. 5 co. 1 D.lgs 109/2012  Art. 5 Decreto Interministeriale	Durante tutto questo periodo di lavoro il datore di lavoro deve continuare a pagare le regolari competenze contrattuali (al lavoratore) e gli obblighi derivati sia fiscali (Stato) che contributivi (Inps).  <i>Possono essere considerate eccezioni accettabili per l'interruzione del rapporto di lavoro dichiarato: chiusura dell'attività aziendale, decesso del datore di lavoro domestico, decesso dell'assistito (per le badanti). In questo caso al lavoratore può essere rilasciato un permesso di soggiorno per atteso lavoro.</i>
<b>Convocazione</b> del datore di lavoro e del lavoratore presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia di residenza del datore di lavoro o dove ha sede l'azienda	Il datore di lavoro deve portare con sé e presentare tutta la documentazione Il lavoratore irregolare deve essere presente. Serve una marca da bollo di euro 14,62	Art. 5 co. 9 D.lgs 109/2012	Presso lo SPI si perfeziona e conclude la pratica di regolarizzazione con la stipula del contratto di lavoro e avvio della domanda di rilascio del permesso di soggiorno. Può avvenire nello stesso giorno oppure successivamente  <i>Dalla data di definizione della pratica si avvia un rapporto di lavoro regolato dalle norme di legge e contrattuali di riferimento. E' quindi possibile la sua cessazione, il cambio di orario di lavoro, di mansione, ecc. Il lavoratore è assumibile da un altro datore di lavoro.</i>